



IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Area Nord Ovest

ha emesso la seguente

PRONUNCIA

nel procedimento n.1 del 3 gennaio 2023 inerente alla segnalazione dello Sci Club Radici Group Società Sportiva Dilettantistica a r.l. relativa alla competizione NJR disputata in data 20 dicembre 2022 a Pratonevoso.

Con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata del 2 gennaio 2023 la Segreteria degli Organi di Giustizia FISI ha sottoposto all'attenzione dell'Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale Area Nord Ovest la segnalazione inviata in data 26.12.2022 da parte dello Sci Club Radici Group Società Sportiva Dilettantistica a r.l. alla Presidenza della FISI a mezzo posta elettronica ordinaria, ricevuta dalla Segreteria degli Organi di Giustizia in data 28.12.2022 e protocollata al n. 2022/447.

La segnalazione ha ad oggetto la condotta asseritamente realizzata da Paolo Valoti, tesserato con la Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata Valpalot Ski (cod. FISI 03429), ai danni del sig. Lorenzo Gerosa (codice FISI n. 51426, tesserato con lo Sci Club Radici Group), il 20 dicembre 2022 in occasione della competizione NJR svoltosi nella medesima data a Pratonevoso.

Dalla citata segnalazione emerge come il comportamento del sig. Paolo Valoti sia stato "gravemente antisportivo" e consistito nell'essere il medesimo stato "colto da un nostro allenatore (Alberto Losa) mentre danneggiava volontariamente gli sci da gara di un nostro tesserato (Lorenzo Gerosa). Nello specifico, il ragazzo (Valoti), dopo la prima manche nella

quale Gerosa era secondo a 6 centesimi dal primo posto, nell'area adibita al deposito degli sci in prossimità della partenza del tracciato, in presenza di altri atleti della Valpalot (O.G. e C.J.), passava più volte la punta della sua racchetta sulla lamina dello sci da gara del nostro atleta (Gerosa) al fine di rovinarla. L'allenatore (Losa) è prontamente intervenuto per fermare il ragazzo e ha comunicato il fatto al nostro Direttore Tecnico (Ernesto Borsatti) e al Direttore Tecnico dello Sci Club Valpaolot (Silvano Sorio)".

Considerato che la condotta contestata al tesserato Paolo Valoti avrebbe potuto configurare una condotta disciplinarmente rilevante per l'ordinamento federale - e, in specie, la violazione dell'art. 6, comma 1, dello Statuto FIS, dell'art. 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIS, anche in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e avrebbero potuto altresì richiedere una valutazione della sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 58, lett. d), i) e j) - questo Giudice, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) - e) del Regolamento di Giustizia FIS, con provvedimento del 3 gennaio 2013, ha provveduto a contestare all'interessato, nonché al Presidente dello Sci Club di appartenenza, nella qualità, l'avvio di procedimento disciplinare nei confronti del medesimo soggetto, fissando la data per l'adozione della decisione il 16 gennaio 2023 e concedendo alla parte, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia FIS, termine sino a due giorni prima dell'indicato giorno per il deposito di memorie e documenti.

Ricevuto il provvedimento del Giudice Sportivo la società sportiva dilettantistica Val Palot, ha avanzato in data 5 gennaio 2023 istanza di accesso agli atti per ottenere il fascicolo del procedimento in oggetto. Istanza che è stata autorizzata e evasa in data 9 gennaio 2023, tramite la Segreteria del Giudice Sportivo.

Con atto del 10 gennaio 2023 l'atleta Paolo Valoti si è costituito nel procedimento, rappresentato, assistito e difeso dall'Avvocato Cristian Iannitelli del Foro di Bergamo, con elezione di domicilio presso il medesimo, instando per l'archiviazione del procedimento,

previe declaratorie di rito, *"ritenendolo improcedibile e/o inammissibile, tardivo e, comunque, infondato in fatto e in diritto"*.

In data 13 gennaio 2023 è pervenuta memoria difensiva da parte del sig. Paolo Valoti, tramite il già costituito difensore, in cui la parte, *"contestando recisamente quanto riferito nella nota di Sci Club Radici Group"*, ha svolto in via preliminare eccezione di irritualità, nullità, inesistenza e/o improcedibilità del procedimento, per ritenuta violazione degli articoli 21 e 22 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ, dell'articolo 1, comma 3, del Regolamento FISJ e dell'articolo 99 c.p.c., nonché del principio di divisione dei poteri e delle funzioni e dell'art. 8, comma 1, lett. (a) e comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ. In via di subordine, la parte ha svolto ulteriore eccezione preliminare di tardività ed inammissibilità della segnalazione pervenuta dallo Sci Club Radici Group, in violazione dell'art. 22 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ. Nel merito, la difesa di Valoti ha rilevato l'infondatezza della domanda per ritenuta insussistenza del fatto, chiedendo di accertare l'inesistenza di condotte antiregolamentari in capo all'atleta, *<<noto per la propria correttezza e che mai in precedenza risulta essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari>>*. In via istruttoria, la parte ha formulato istanza di audizione dell'atleta Paolo Valoti ed ha altresì chiesto ammettersi prova testimoniale sui fatti oggetto della segnalazione di Radici Group.

La difesa dell'incolpato ha concluso svolgendo le seguenti testuali conclusioni: *<<in via preliminare: - accertare e dichiarare l'irritualità, l'improcedibilità e/o inammissibilità del procedimento n 1/2023 poiché alcuna istanza è stata avanzata al Giudice Sportivo, in conformità alle norme regolamentari ed ai principi generali; - accertare l'inammissibilità per tardività della segnalazione arrivata agli Organi di Giustizia FISJ il 28 dicembre 2022 e, per l'effetto, archiviare il procedimento disciplinare n 1 del 2023; nella denegata e non creduta ipotesi, in cui le eccezioni preliminari sopra svolte fossero disattese, Voglia il Giudice Sportivo, tenuto conto del rispetto dei principi di lealtà e correttezza mantenuto da sempre dall'atleta Paolo Valoti e della condotta sportiva dello stesso, nonché dei risultati sportivi*



conseguiti così decidere in via di merito - respingere qualsivoglia istanza in danno dell'atleta Paolo Valoti e per l'effetto archiviare il procedimento disciplinare n 1 del 2023 per l'insussistenza del fatto>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che i Giudici Sportivi, ex art. 17 del Regolamento di Giustizia FISJ, sono competenti in via generale per le questioni connesse allo svolgimento delle gare e che, in particolare, il Giudice Sportivo Territoriale è competente, ex art. 18, comma 2, del citato Regolamento, per i campionati e le competizioni di ambito territoriale, relativamente alla natura della segnalazione oggetto della presente pronuncia si rileva in via preliminare quanto di seguito riportato.

L'art. 21 del Regolamento di Giustizia FISJ statuisce che i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Territoriale sono instaurati:

a) *"d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale";*

b) *su istanza del soggetto interessato da una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale".*

Tralasciando ogni commento sull'avvio del procedimento d'ufficio, si puntualizza che la segnalazione ex art. 21, lett. a) è da considerarsi essenzialmente un atto proprio del Procuratore Federale; mentre l'istanza ex art. 21, lett. b) costituisce un atto di parte, inoltrato da ogni soggetto interessato e caratterizzato, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento dai seguenti requisiti di ammissibilità: i) presentazione al Giudice Sportivo e non ad altri organi; ii) proposizione entro tre giorni liberi dal compimento dell'evento; iii) il soggetto attivante deve essere titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Nel caso di specie, non vi è stata alcuna segnalazione ex art. 21, lett. a). La Procura



Federale, infatti, né ha fatto proprio l'atto di denuncia pervenuto dallo Sci Club Radici Group all'indirizzo della Federazione, né ha compiuto direttamente per la formazione dello stesso alcuna attività di indagine per valutare o meno la fondatezza della segnalazione ricevuta rispetto alla commissione o meno di atti lesivi del principio della correttezza e lealtà sportiva, ovvero di violazione delle norme regolamentari.

La segnalazione trasmessa dallo Sci Club Radici Group in data 26.12.2022 e pervenuta "per conoscenza" dalla Presidenza FISl alla Segreteria degli Organi di Giustizia in data 28.12.2022, a firma di un soggetto terzo, non può dunque che considerarsi come istanza di un soggetto interessato e come tale sottoposta alle formalità e decadenze di cui all'art. 21, lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale.

Ne va dunque verificata, in via preliminare, l'ammissibilità.

Sotto un primo ed assorbente profilo, il Giudice ritiene fondata l'eccezione sollevata dalla difesa di Valoti circa l'inammissibilità dell'istanza e, in particolare, ritiene di poter condividere la contestazione per cui la segnalazione di Radici Group non è stata "né rivolta, né spedita" dall'interessato al Giudice Sportivo o agli Organi di Giustizia Sportiva FISl.

In particolare, l'istanza proposta deve considerarsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 22 del Regolamento di Giustizia Federale, perché è stata presentata ad un Organo Centrale Federale, oltre che ad Organi Periferici Federali (la segnalazione in esame è stata infatti indirizzata all'attenzione del "Presidente della FISl, Presidente FISl Alpi Centrali, Presidente FISl Bergamo") e non all'Organo della Giustizia Sportiva che sarebbe stato competente.

A ciò deve aggiungersi che la segnalazione effettuata dallo Sci Club Radici Group non è stata accompagnata dal versamento di alcun contributo per l'accesso ai servizi di giustizia previsto dall'art. 8), lett. a), del Regolamento di Giustizia Sportiva n. 214 del 31.05.2017. Circostanza, quest'ultima, che solleva dubbi circa la volontà stessa da parte della

segnalante di proporre un'istanza ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di giustizia FISI.

La segnalazione è, infine, tardiva in quanto trasmessa con una e-mail del 26 dicembre 2022 di posta elettronica ordinaria, ricevuta e protocollata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia soltanto in data 28 dicembre 2022, a fronte di un evento disputatosi il 20 dicembre 2022, in violazione dunque del termine perentorio prescritto dal citato articolo 22, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISI (tre giorni liberi a decorrere dal compimento dell'evento).

Conclusivamente, dunque, il Giudice Sportivo ritiene l'istanza inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 22 del Regolamento di giustizia federale, oltre che tardiva in quanto trasmessa oltre i tre giorni liberi successivi al verificarsi dell'evento ed infine perché è stato omesso il pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Ogni altra eccezione e contestazione sollevata in via preliminare dalla difesa del tesserato Valoti deve considerarsi assorbita dalle suesposte argomentazioni.

La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni indagine sul merito della controversia e rende superflua la necessità di costruire il contraddittorio e di svolgere attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Nord Ovest dichiara inammissibile l'istanza prot. n. 2022/447 del 28.12.2022 dello Sci Club Radici Group Società Sportiva Dilettantistica a r.l. inviata via e-mail in data 26 dicembre 2022 alla Presidenza della FISI e dispone, conseguentemente, l'archiviazione del procedimento.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per la tempestiva pubblicazione, nonché comunicazione agli interessati presso gli indirizzi comunicati ai fini del presente procedimento, nonché tramite il difensore di Valoti, e al Presidente dello Sci Club Radici Group Società Sportiva Dilettantistica a r.l., all'indirizzo PEC della Società sportiva.

Milano, li 16 gennaio 2023

F.to Il Giudice Sportivo Territoriale Area Nord Ovest

Avv. Chiara Mazzoleni
